



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N° 103/2019

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

- VISTA:** la nota assunta a protocollo n°27254 in data 03/09/2019, con la quale la Soc. Venice Ro-Port MoS S.C.p.A., nell'estendere i rapporti di servizio dei Comandanti delle unità navali "NEPTUNE ITAKI" e "EUROCARGO LIVORNO", ha evidenziato alcune criticità verificatesi in occasione delle recenti manovre di uscita/disimpegno delle suddette unità dagli accosti commerciali denominati Fusina 1 e 2, ascrivibili ad un probabile fenomeno di interrimento del fondale della Darsena Nord di Fusina;
- VISTA:** l'istanza assunta a protocollo n° 27397 in data 04/09/2019, con la quale la Soc. ZETA S.r.l. di Chioggia (VE) ha richiesto l'emissione di apposita Ordinanza, per regolamentare la navigazione durante i lavori di escavo nello specchio acqueo interno alla Darsena Nord di Fusina (accosti Fusina 1 e 2);
- VISTA:** la nota n°12410 in data 04/09/2019, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha partecipato il proprio nulla osta ai lavori di escavo in questione;
- VISTA:** la nota n°36298 in data 04/09/2019 del Provveditorato Interregionale OO. PP. – Ufficio Salvaguardia di Venezia, con la quale sono stati autorizzati i lavori di escavo di che trattasi;
- VISTA:** la propria Ordinanza n°94/2019 in data 21/08/2019, con la quale sono stati disciplinati i lavori di escavo nella nuova Darsena Sud di Fusina;
- VISTA:** la propria Ordinanza n°167/2014 in data 04/12/2014, con la quale è stata aggiornata la scheda n.17/bis, allegata all'Ordinanza n°53/13 e ss.mm./ii., recante i limiti massimi di pescaggio per le unità in accosto agli ormeggi Fusina 1 e 2;
- VISTA:** la Legge n° 84/1994 e ss.mm./ii.;

RITENUTO: necessario emanare disposizioni volte a tutelare la sicurezza della navigazione nello specchio acqueo interessato dai lavori di cui trattasi;

VISTI: gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che dalla data di emanazione del presente provvedimento, **fino al giorno 30/09/2019**, la Soc. ZETA S.r.l. eseguirà, per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., lavori di escavo manutentorio della **Darsena Nord di Fusina** (accosti Fusina 1 e 2), meglio evidenziata nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, mediante l'impiego dei seguenti mezzi navali:

- Motonave "**ANNAMARIA Z**" (CI-3724);
- Motonave "**PALMIRO Z**" (CI-3826).

ORDINA

Articolo 1

Dalla data di emanazione della presente Ordinanza, **fino al giorno 30/09/2019**, lo specchio acqueo di cui al "rende noto" è interdetto: alla navigazione, sosta e a qualsiasi altro uso pubblico svolto dalle unità navali di qualunque tipologia.

Le unità transistanti in prossimità dello specchio acqueo di cui sopra procedano alla minima velocità necessaria per il governo in sicurezza, evitando di creare moto ondoso che possa disturbare il regolare svolgimento delle attività di escavo in premessa citate, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della ditta esecutrice dei lavori, mantenendosi a distanza di sicurezza dai mezzi operanti in loco.

Articolo 2

Il divieto di cui all'art. 1 non si applica: alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di Soccorso, in ragione del loro ufficio, nonché ai mezzi interessati alle operazioni di escavo e alle navi ro-ro espressamente autorizzate dal Terminal Venice Ro-Port MoS S.C.p.A. concessionario e dalla Capitaneria di porto di Venezia ad ormeggiarsi agli accosti Fusina 1 e 2.

Articolo 3

I mezzi navali impiegati nelle attività di escavo di cui al rende noto dovranno sospendere i lavori in presenza di concomitanti attività di manovra presso gli accosti Fusina 1 e 2, fermo restando ogni ulteriore valutazione in capo all'Autorità Marittima per ragioni connesse alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare.

L'impresa esecutrice è tenuta ad eseguire le attività di escavo e conferimento presso i siti appositamente individuati, in ossequio alle specifiche prescrizioni impartite dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - Ufficio Salvaguardia di Venezia, in premessa citate.

Le unità impiegate nelle attività di escavo di cui al rende noto dovranno rimanere in costante ascolto sui canali VHF 13 e 16.

Articolo 4

Al fine di garantire la sicurezza della navigazione presso gli accosti di cui al rende noto e nelle more di acquisire rilievi batimetrici aggiornati sul bacino in questione, il limite massimo di pescaggio di cui alla scheda n° 17/bis imposto dall'Ordinanza n°167/2014 in premessa citata, è fissato temporaneamente ed in via precauzionale a mt. 7.50 a l.m.m..

Articolo 5

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi dell'art. 1174, comma 1 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov/venezia.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI

(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

